



Berna, 8 dicembre 2022

Destinatari

i Governi cantonali
il Governo del Principato del Liechtenstein

Revisione parziale dell'ordinanza sui biocidi: indizione della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,
Gentili Signore e Signori,

siamo lieti di sottoporvi per consultazione l'avamprogetto della revisione parziale dell'ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12).

Il termine di consultazione dura fino al **24 marzo 2023**.

A seguito dell'iniziativa parlamentare 19.475 "Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi", il Parlamento ha adeguato di conseguenza la legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1). Gli articoli 10a e 25a LPChim modificata delegano alcuni compiti al Consiglio federale, i quali devono essere attuati dalla presente revisione dell'ordinanza sui biocidi.

I punti principali sono:

- l'introduzione di un nuovo articolo sulla riduzione del rischio;
- l'introduzione dell'obbligo di comunicare i dati (principalmente le quantità) relativi all'immissione sul mercato di biocidi.

Gli obiettivi di riduzione del rischio sono fissati per i biocidi considerati come potenzialmente più pericolosi per le acque. Viene inoltre definito un indicatore per il raggiungimento degli obiettivi. Il nuovo obbligo di comunicare i dati ha lo scopo di raccogliere dati relativi alle quantità di biocidi immessi sul mercato.

Con la revisione dell'OBioc, sono modificate anche le ordinanze seguenti:

- Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11): vengono precisati aspetti specifici relativi all'introduzione dell'identificatore unico di formula (UFI) dell'ultima revisione, tra cui l'accesso alla composizione completa dei preparati nel Registro dei prodotti chimici (RPC) da parte delle autorità esecutive cantonali, in modo che possano monitorare il rispetto delle disposizioni inerenti all'UFI. Infine viene fatta una precisazione sull'impiego di un nome chimico alternativo.



- Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim; RS 813.153.1): viene introdotta una fascia di emolumenti per il trattamento delle domande di proroga del termine per l'iscrizione di un principio attivo.

Vi invitiamo a esprimere il vostro parere su questo avamprogetto di revisione.

L'avamprogetto e la documentazione relativa alla consultazione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](#)

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili a tutti. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri possibilmente in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

gever@bag.admin.ch;
rrm@bag.admin.ch

Vi preghiamo inoltre di comunicare le coordinate della persona di contatto alla quale possiamo rivolgerci per eventuali domande.

Per domande ed eventuali informazioni sono volentieri a vostra disposizione Deborah Mühle (tel. 058 48 14 732), Brunhilde Kolp Buchs (tel. 058 46 24 170) e Simon Perruchoud (tel. 058 481 00 02, per le questioni giuridiche).

Ringraziandovi sin d'ora della vostra preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Alain Berset
Consigliere federale